

N. Vol. G.



TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
Sezione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali

Il giudice dott. Marco Lualdi,

nel procedimento rubricato

Vista l'istanza depositata ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. in data da

(C.F.)

con sede legale in

, in persona del legale rappresentante

dott. , rappresentata e difesa dall' ,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 15.5.2025,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La società ha depositato alla Camera di Commercio di Varese istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi previa nomina dell'esperto depositando altresì espressa istanza di applicazione delle misure protettive identificate in particolare nelle “ *...misure protettive erga omnes...* “

L'istanza veniva pubblicata al Registro Imprese in data 9.4.2025 unitamente all'accettazione dell'Esperto nominato ed in data 10.4.2025 veniva depositato al Tribunale di Busto Arsizio il ricorso per la conferma delle predette misure protettive.

Con provvedimento in data 15.4.2025 il giudice designato alla trattazione del procedimento fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé disponendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori direttamente incisi dalle procedure protettive invocate nonché dei primi dieci creditori individuati per ammontare del credito, disponendo inoltre il deposito di una relazione da parte dell'esperto nominato.

All'udienza in data 15.5.2025 depositava memoria il solo creditore costituitosi nel procedimento senza peraltro opporsi alla conferma delle misure protettive invocate.

La richiesta di conferma delle misure protettive, i cui effetti provvisori si sono prodotti al momento della pubblicazione della relativa stanza nel Registro delle Imprese, merita di essere accolta.

La società soddisfa i requisiti soggettivi previsti dalla D.L. n. 118 /2021 in quanto

- trattasi di imprenditore commerciale che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza.
- non è soggetto a procedure concorsuali.
- non ha avviato una precedente procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno.
- ha depositato la documentazione prevista dall'art. 19 c.2 c.c.i.i. incluso in particolare il progetto del piano di risanamento ed un piano finanziario per i successivi sei mesi.

La conferma delle misure protettive da parte del Tribunale presuppone un giudizio positivo in ordine alla ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, risanamento rispetto al quale la mancata concessione delle misure invocate potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative finalizzate alla soluzione della crisi.

La conferma delle misure presuppone pertanto l'esistenza di concrete trattative rispetto alle quali le misure svolgono una funzione strumentale, ed un piano di risanamento adeguatamente vagliato dall'esperto - secondo criteri di congruità logica e ragionevolezza - il quale, attraverso l'accettazione dell'incarico, ha espresso un giudizio positivo sotto il profilo della concreta prospettiva di un esito favorevole del piano di risanamento pur se necessariamente legato al buon esito delle trattative.

L'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (artt. 17, co. 5, e 21, co. 1, c.c.i.i.), intesa come *ragionevole*, ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche, deve implicare una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, e ciò costituisce non soltanto un presupposto necessario per l'avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive (*Trib. Salerno, 13 febbraio 2023; Trib. Modena, 26 dicembre 2022; Trib. Piacenza, 22 dicembre 2022; Trib. Bergamo, 30 marzo 2022*).

Quanto alla ragionevole possibilità di conseguire il risanamento dell'impresa, tale giudizio può essere attinto da elementi *estrinseci* dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quali, a titolo esemplificativo, la dichiarata manifestazione di disponibilità alle trattative pervenuta da una considerevole parte di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto creditorio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere, la disponibilità alla ricapitalizzazione della società, la presenza di serie manifestazioni di interesse all'acquisto di rami d'azienda ovvero la discontinuità dell'Organo gestorio o di controllo; e, sul piano interno della strategia di risanamento, da elementi *intrinseci* quali la chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla base del piano di risanamento; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase

della composizione, non eroda liquidità sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocato 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione, ingenerando anzi l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe preclusa.

La sussistenza del ragionevole *fumus* in ordine alle prospettive di risanamento aziendale, pur inevitabilmente condizionate al buon esito delle trattative prospettate, non costituisce peraltro elemento necessario e sufficiente per accogliere la richiesta di conferma delle misure protettive richieste dall'impresa.

L'accoglimento dell'istanza nei termini indicati dall'impresa presuppone infatti che ;

- sussistano concrete trattative con i creditori e che tali trattative siano condotte nella massima trasparenza e secondo buona fede ovvero che, qualora le trattative non siano ancora compiutamente avviate, che dal parere dell'esperto emergano elementi sufficientemente circostanziati (*l'affidabilità e la correttezza della situazione contabile aggiornata allegata all'istanza di nomina, completezza del quadro fornito dall'imprenditore, adeguatezza dell'assetto amministrativo della società*) tali da delineare il quadro complessivo delle trattative medesime.
- le misure protettive invocate siano effettivamente strumentali rispetto al buon esito delle trattative
- sussista un adeguato bilanciamento e contemperamento tra i contrapposti interessi, da una parte la necessità di salvaguardare il patrimonio dell'impresa durante le trattative medesime e dall'altra il pregiudizio in concreto arrecato ai creditori.

A tale proposito l'Esperto nominato, nella propria relazione datata 5.5.2025 ed ancora nel corso dell'udienza avanti al giudice, ha confermato la pendenza di trattative con il sistema bancario finalizzato alla riapertura delle linee di credito, passaggio necessario per la prosecuzione dell'attività aziendale ed, inevitabilmente, anche per la proficua prosecuzione del percorso di composizione negoziata.

La società ha inoltre intrapreso trattative con i fornitori interessati da un potenziale accordo dilatorio e/o parzialmente remissorio a seconda della qualifica del creditore - strategico/non strategico – ed ha dato atto della consapevolezza da parte di tutti i soggetti interessati che , quale elemento destinato a vincolare “ ... *fortemente* ... “ la prosecuzione ed il raggiungimento del percorso di composizione della crisi non potrà prescindere ad una ricapitalizzazione societaria, che peraltro allo stato non ha ancora individuato i soggetti potenzialmente interessati.

Appare di tutta evidenza come, in tale situazione, la conferma delle misure protettive generiche appare funzionale e irrinunciabile per assicurare il buon esito delle trattative in attesa del perfezionamento delle medesime, del ripristino delle linee di credito e della fase di ricapitalizzazione.

Visti gli artt. 18 e ss c.c.i.i.

CONFERMA le misure protettive richieste per il periodo di giorni 120 e pertanto sino alla data del 7 agosto 2025 ed in particolare;

- non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
- impossibilità per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati
- impossibilità di intraprendere o proseguire procedure esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa
- impossibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarla a danno dell'impresa
- impossibilità di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure disposte ovvero l'abbreviazione della loro durata nonché il compimento di atti non coerenti con le trattative ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 c. 2 c.c.i.i..

MANDA alla cancelleria per la comunicazione, CON URGENZA , della presente ordinanza alle parti, all'esperto nominato ed al Registro delle Imprese di Varese per le necessarie iscrizioni ed annotazioni.

Busto Arsizio, il 16/05/2025

Il Giudice
dott. Marco Lualdi